



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI AREE ALL'APERTO CON DEHORS STAGIONALI PER LA SOMMISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 27 febbraio 2014

Ripubblicato dal 11 marzo 2014 al 26 marzo 2014

In vigore dal 27 marzo 2014

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 24 luglio 2014

Ripubblicato dall' 8 agosto 2014 al 23 agosto 2014

In vigore dal 24 agosto 2014

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 28 marzo 2017

In vigore dal 23 aprile 2017

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 31 luglio 2019

In vigore dal 17 agosto 2019

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 28 aprile 2022

In vigore dal 24 maggio 2022

COMUNE DI CODOGNO

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI AREE ALL'APERTO CON DEHORS STAGIONALI PER LA SOMMISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 1 . Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento:
 - a. disciplina l'occupazione del suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico e privato, mediante realizzazione di arredi urbani e dehors stagionali in conformità ai principi generali di riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente cittadino;
 - b. determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbanistica, nonché le procedure per il conseguimento della specifica concessione.
2. L'Amministrazione comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa esplicito richiamo al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2 . Definizioni

1. Per arredo urbano si intende l'insieme degli elementi quali sedie, pedane, tavoli, ombrelloni, fioriere, lampade per riscaldamento, ect. collocabili all'esterno degli esercizi pubblici al fine di creare spazi per ristoro all'aperto.
2. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un pubblico esercizio.
3. Per dehors aperto si intende lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente.
4. Per dehors semichiuso o chiuso si intende lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali e/o di copertura che determinano un ambiente circoscritto.
5. Per concessione si intende l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio all'occupazione a titolo temporaneo di una porzione di suolo pubblico o asservito all'uso pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors trasparenti.

Art. 3. Composizione dell'arredo urbano e dei dehors

1. Tutti gli elementi dei dehors devono essere mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo e sono classificati in:
 - a. arredi di base : tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - b. elementi complementari di copertura e riparo : ombrelloni e tende a sbraccio;
 - c. elementi accessori : elementi di delimitazione, fioriere, tavoli, sedie, sgabelli, stufe ad irraggiamento, etc.;
 - d. altri elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'elencazione degli elementi di cui sopra deve intendersi a scopo esemplificativo e quindi non esaustivo delle tipologie di arredo ammissibili.

2. Sono ammessi elementi complementari di copertura e riparo di cui sopra in colori chiari e uniformi in armonia con il contesto ambientale ove sono inseriti.
3. Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture chiuse e/ semichiuse quali capanni, chioschi e padiglioni.
4. L'arredo urbano e i dehors devono essere decorosi e adeguati all'ambiente circostante e dovranno essere trasparenti per consentire la massima visibilità sia all'esterno che all'interno.

Art. 4 . Ubicazione e caratteristiche

1. I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione. Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors.
2. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dell'immobile, secondo i soggetti interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada e non devono interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e non creare barriera architettonica. In particolare vanno osservati i seguenti criteri: a. in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza; b. in nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici; c. in nessun caso devono essere installati su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali, purchè non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati; d. in nessun caso devono essere installati su stalli riservati a carico/scarico o portatori di handicap; e. in nessun caso devono essere installati davanti all'ingresso dei luoghi di culto;
4. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a m. 1,20. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, etc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

5. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.
6. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione uno spazio di larghezza non inferiore a m. 2.55 lineari, necessario al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico.
7. Non è consentito inoltre installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza. Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.
8. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.
9. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. Solo in tal caso può essere autorizzato l'uso di una pedana.
10. Le protezioni laterali e frontali rigide devono essere trasparenti e devono auto portarsi; pertanto devono essere semplicemente appoggiate al suolo pubblico, senza ancoraggi e con l'esclusione di sottofondazioni, monobasamenti di cemento e simili.
11. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.
12. Il dehors va preferibilmente ornato ed abbellito con piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.
13. Nei portici e nelle gallerie gravate da servitù di uso pubblico è ammessa la sola collocazione di tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura e pedane; l'occupazione non dovrà superare la metà del portico, e comunque dovrà essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale di almeno m. 1,80.
14. Qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico o ad uso pubblico, il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra.
15. Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. Per le coperture di tipo rigido devono essere utilizzati di norma materiali che garantiscano il maggior grado di trasparenza possibile, soprattutto nel caso sia opportuno garantire la percezione degli spazi pubblici e delle caratteristiche e/o elementi di pregio degli edifici circostanti.
16. Nelle zone a traffico limitato (ZTL) il dehors deve rispettare tutto quanto sopra riportato nei commi precedenti ed essere realizzato secondo le seguenti indicazioni:
 - a. tavoli, sedie e sgabelli in metallo (ferro, alluminio, acciaio, leghe derivate), o vimini;

- b. ombrelloni e tendoni con struttura in legno o metallo, intonata con le sedie e i tavoli non devono superare l'area del plateatico;
 - c. fioriere e cestini in terracotta, pietra, ferro o vetroresina intonate con il resto dell'arredo;
 - d. lampade da riscaldamento devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, intonate con il resto dell'arredo all'arredo;
- tutto l'arredo deve essere di colori in sintonia con l'ambiente circostante e mantenuto in ordine a cura del concessionario.
17. Il Regolamento edilizio definisce le caratteristiche tecniche e morfologiche, i colori, i materiali degli elementi che compongono le diverse tipologie di dehors, l'impiego di sistemi e materiali fonoassorbenti in determinati casi, oltre alle altre modalità esecutive di installazione e impianto.
 18. L'installazione di autopardanti o apparecchiature di diffusione sonora è sottoposta a specifica autorizzazione obbligatoria da richiedersi presso il servizio comunale competente.
 19. Non è consentita alcuna forma di pubblicità sugli ombrelloni e sui tendoni, escluso il nome e/o del logo caratterizzante l'esercizio, purché di dimensioni adeguate.
 20. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per la concessione del suolo pubblico o asservito all'uso pubblico.

Art. 5 . Ambiti di valore storico e ambientale

1. Negli ambiti vincolati di cui agli artt. 10 e 11 del DLgs n. 42/2004 e smi, nel caso di installazioni di dehors più impattanti della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori di cui al precedente art. 3 è obbligo acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza competente.
2. Va preservata l'unitarietà morfologica e tipologica del Nucleo di Antica Formazione; le proposte di dehors e gli interventi di carattere commerciale non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.
3. Nel Nucleo di Antica Formazione non sono consentite di norma tipologie di dehors a gazebo, con copertura a pagoda, a padiglione, a pergola. Non possono essere consentite tipologie di dehors fisse addossate ad immobili ed a portici di valore architettonico, storico, artistico, o di pregio ambientale, vincolati ai sensi di legge o riconosciuti come tali dall'Amministrazione comunale nell'ambito dei propri strumenti urbanistici e/o regolamentativi. Eccezioni potranno essere valutate per casi particolari, adeguatamente motivati, previa acquisizione di tutti i necessari nulla-osta ed autorizzazioni.

Art. 6 . Dimensioni e termini di validità

1. Ogni concessione potrà essere massimo di dimensioni pari a mq. 100,00.
2. Nella ZTL potrà essere autorizzato in deroga alla suddetta percentuale, e fermo restando l'obbligatorietà di mantenere i passaggi per i mezzi di emergenza/soccorso una corsia di larghezza minima pari a mt. 2,55 una superficie massima di mq. 80,00.
3. Qualora nella zona antistante l'esercizio siano presenti spazi pubblici adibiti a parcheggio, il plateatico concesso non potrà superare la somma delle aree occupate da n. 3 stalli per la sosta.
4. La durata della concessione temporanea e' riferita ai seguenti tre periodi e fermo restando la possibilità di richiedere occupazioni per periodi inferiori:
 - a. 01 aprile – 30 settembre;
 - b. 01 ottobre – 31 marzo;
 - c. 01 marzo- 30 ottobre

e rinnovabile previa apposita richiesta presentata secondo i contenuti e le modalità di cui al successivo art. 8 , senza le quali non potrà essere autorizzato il rinnovo.

5. La validità della concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.
6. In caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati e cortei, gli elementi di arredo e le strutture di dehors dovranno essere temporaneamente rimossi a cura e spese del concessionario.

Art. 7. Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico deve ottenere la preventiva concessione da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al precedente comma 1, il titolare dell'attività deve presentare formale istanza in bollo all'Amministrazione comunale; i termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 60 giorni per le occupazioni ordinarie e 120 giorni per le occupazioni in ambito vincolato dal punto di vista ambientale o storico-artistico e monumentale.
3. L'istanza di cui al precedente comma 2 deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale reperibile sul sito internet del Comune di Codogno (www.comune.codogno.lo.it) e dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - a. i dati anagrafici e il codice fiscale o la partita IVA del richiedente;
 - b. i dati della licenza e l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il dehors;
 - c. la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere e cestini per i rifiuti) con i quali si intende occupare il suolo pubblico.
4. All'istanza di cui al precedente comma 2 deve essere allegata la seguente documentazione, da produrre in 2 copie cartacee a colori firmate in originale ed 1 copia su supporto informatico, in formato *.pdf oppure *.pdf/a:
 - a. breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;
 - b. planimetria in scala 1:100 per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata dalla quale risulti l'indicazione delle quote piano-altimetriche dei piani di calpestio, dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e caditoie, degli elementi di arredo urbano, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici, con l'indicazione dell'area occupata dai dehors e la disposizione delle strutture e degli elementi di arredo urbano che costituiranno il dehors;
 - c. documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors deve essere inserito;
 - d. documentazione a colori dell'arredo prescelto corredata da un disegno prospettico quotato in scala adeguata dell'arredo e campione del tessuto nel caso di elementi di copertura e riparo;
 - e. dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi del DM 37/2008 e smi degli impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati o impiegati;
 - f. nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;
 - g. assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dell'immobile, secondo i soggetti interessati qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

- h. planimetria in scala 1:100 con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato, da cui risulti la superficie utile dell'esercizio commerciale;
 - i. autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti.
5. La richiesta di autorizzazione sarà sottoposta al parere obbligatorio della Commissione Edilizia Comunale, a seguito di parere di merito del Comando Polizia Locale, che valuterà sia l'inserimento corretto e la sintonia con l'ambiente circostante delle strutture proposte, sia che le stesse non alterino il pubblico decoro attraverso l'uso di materiali e colori non consoni.
6. Il rilascio della concessione è soggetto alla presentazione della polizza già in uso per l'attività svolta;
7. La concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
8. La concessione è rilasciata dal Comando di Polizia Locale, fatti salvi i limiti imposti dalle norme generali o da esigenze particolari in materia di viabilità e pubblica sicurezza, entro il limite di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico in assenza di detta specifica concessione. Qualsiasi occupazione sprovvista di concessione è da considerarsi abusiva e pertanto soggetta a quanto previsto dal successivo art. 13, nonché dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8. Rinnovo concessione per dehors

1. La concessione di occupazione suolo pubblico o asservito all'uso pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica del mantenimento delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento.
2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale reperibile sul sito internet del Comune di Codogno (www.comune.codogno.lo.it) e dovrà essere completa di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico del precedente periodo.
3. L'istanza deve essere presentata dal titolare dell'esercizio 30 giorni prima della scadenza della precedente concessione e nella stessa il richiedente dovrà attestare la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato.
4. Il rilascio della concessione è soggetto alla presentazione della polizza già in uso per l'attività svolta
5. Il rinnovo della concessione è rilasciato dal Comando di Polizia Locale, a seguito di parere di merito del Comando Polizia Locale, entro il limite di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico in assenza di detto specifico rinnovo della concessione. Qualsiasi occupazione sprovvista di concessione è da considerarsi abusiva e pertanto soggetta a quanto previsto dal successivo art. 13, nonché dalle disposizioni vigenti in materia.
6. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune.

Art. 9. Modifiche concessione per dehors

1. Eventuali modifiche alle dimensioni del suolo oggetto della richiesta di concessione, ai materiali e/o alle strutture di arredo costituenti il dehors comporta l'obbligo per il titolare dell'esercizio di riattivare la procedura prevista dal precedente art. 7.

Art. 10. Concessioni ed obblighi per l'occupazione del suolo pubblico

1. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione in originale ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
2. Eventuali danni riscontrati alle pavimentazioni ed alle essenze arboree dovranno essere ripristinati direttamente dal titolare dell'esercizio pubblico. Nel caso di inadempienza, da parte del titolare di cui sopra, il Comune provvederà ad incamerare il deposito cauzionale o la polizza fidejussoria di cui al precedente art. 7. ed eventualmente integrarla qualora il danno risulti di importo maggiore.
3. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
4. Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi manutentivi del condominio ove ha sede il pubblico esercizio o negli edifici antistanti, tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative. In tale caso l'Ente o il soggetto privato interessato dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno giorni 7 (sette) prima dell'inizio dei lavori, ridotti a giorni 3 (tre) per casi di comprovata urgenza.
5. Il suolo pubblico, oggetto di occupazione, deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico del concessionario durante la chiusura per i periodi di non utilizzo di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi.
6. Restano comunque salve le disposizioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione.

Art. 11. Attività consentite

1. L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.
2. Nei dehors possono essere installati, solo previa specifica richiesta di autorizzazione, banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività o relativi alla preparazione di alimenti e bevande. In tal caso sarà richiesta una somma aggiuntiva per occupazione suolo pubblico calcolata in relazione alla superficie occupata sulla base delle tariffe vigenti.
3. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.

4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
5. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Art. 12. Manutenzione del dehors

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico, o asservito all'uso pubblico, dato in concessione ed il dehors in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni in cui sono stati autorizzati.
2. I concessionari devono tenere pulita, oltre all'area occupata, anche lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio. Essi sono inoltre obbligati a mantenere pulita anche l'area che viene interessata dai frequentatori abituali che consumano i prodotti di somministrazione del concessionario, provocando rifiuti o situazioni indecorose.
3. Non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
4. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi di arredo non fissi e che causino situazioni non decorose o di insicurezza dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
5. Allo scadere del termine della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors ed al ripristino dello stato dei luoghi originario.
6. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca del titolo abilitativo. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 13. Occupazione abusiva, sanzioni e misure ripristinatorie

1. Nel caso in cui venga accertata dal Comando di Polizia Locale l'occupazione con dehors su suolo pubblico, o asservito all'uso pubblico, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 3 giorni consecutivi dalla contestazione.
2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Comando di Polizia Locale redige verbale di rimozione che verrà trasmesso al Comando di Polizia Locale per l'emanazione di Ordinanza di rimozione con indicazione della confisca in caso di inottemperanza. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.
3. L'omessa rimozione nei termini previsti ai precedenti commi 1 e 2 costituisce causa ostativa al rilascio/rinnovo della concessione per il primo successivo analogo periodo oggetto di concessione.

4. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute dal Servizio Manutenzioni per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine Il Comando di Polizia Locale provvederà ad emettere Ordinanza di Ingiunzione del Verbale redatto all'atto dell'accertamento di cui al comma 2 del presente articolo. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale del Comando Polizia Locale incaricato del controllo e della vigilanza.
5. Fermo restando le sanzioni previste dal Codice della Strada per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors, o senza osservare le prescrizioni della concessione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 a Euro 2.000,00. Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981 e s.m.i.

Art. 14. Sanzioni

1. Per quanto riguarda i ritardi o omissioni di pagamento della tassa dovuta si fa riferimento all'articolo 4.5 del "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione consiliare del 26.11.2003, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni che nel merito rinvia ai decreti legislativi n. 471-472-473 del 18.12.1997.
2. Il controllo dell'avvenuto pagamento della tassa e l'emissione delle relative sanzioni è di competenza del Servizio Tributi e sono contestate ed irrogate dagli uffici preposti.
3. Per mancato rispetto del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 Euro ad un massimo di 2.000,00 Euro.

Art. 15. Revoca e sospensione della concessione

1. La vigilanza sull'occupazione del suolo pubblico, o asservito all'uso pubblico, è di competenza del Comando di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.
2. La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. al dehors autorizzato siano state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. a causa della mancata manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza per persone e cose;
 - d. qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 12.
 - e. nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo art. 16.
3. In caso di sospensione, l'occupazione del suolo e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
4. La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi secondo le modalità previste agli artt. 10 e 12;
 - b. le attività svolte sull'area autorizzata costituiscano causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
 - c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico
 - d. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;
 - e. nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo art. 16.

5. I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal Comando di Polizia Locale previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 16. Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 15, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, ovvero qualora l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato all'occupazione, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio.
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;
 - c. per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 17. Applicazione e pagamento della tassa

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, che è commisurata alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors, espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale.
2. La classificazione delle strade per l'applicazione della tassa è quella indicata nel "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" approvato con atto di Consiglio Comunale n. 27 del 30.05.2013. Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del Regolamento citato, comporterà automaticamente la revisione della tassa ai sensi del presente Regolamento.
3. Le modalità e i termini del pagamento della tassa sono disciplinati dall'art. 3.5 del sopra citato Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 18. Allestimenti di spazi privati

1. L'allestimento di spazi privati di pertinenza dei pubblici esercizi per la somministrazione all'aperto di alimenti e bevande è subordinato ai contenuti ed alle modalità di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 7, nonché agli obblighi ed alle condizioni dei precedenti artt. 9, 10, 11 e 12.

2. Il rilascio della concessione per gli spazi privati non è soggetto alla presentazione del deposito cauzionale o polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni causati dalla posa delle strutture, di cui al precedente art. 7.
3. La documentazione allegata alla richiesta di concessione deve comprendere elaborati grafici atti a dimostrare la rispondenza degli spazi ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. n. 564/1992 e s.m.i.
4. Per mancato rispetto del presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 Euro ad un massimo di 2.000,00 Euro.

Art. 19. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Tutte le installazioni già esistenti ed autorizzate dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.

Art. 20. Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.